

# **COMUNE DI VALLEFOGLIA**

**(Provincia di Pesaro e Urbino)**

# **STATUTO**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2015)

Indice

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - Autonomia statutaria
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Territorio e sede comunale
- ART. 4 - Stemma e gonfalone
- ART. 5 - Programmazione e cooperazione

## TITOLO II

### ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- ART. 6 - Organi
- ART. 7 - Consiglio comunale
- ART. 8 - Commissioni Consiliari
- ART. 9 - Linee programmatiche di mandato
- ART. 10 - Consiglieri
- ART. 11 - Decadenza del Consigliere comunale
- ART. 12 - Gruppi consiliari
- ART. 13 - Sindaco
- ART. 14 - Esercizio della rappresentanza legale
- ART. 15 - Mozioni di sfiducia
- ART. 16 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco
- ART. 17 - Giunta comunale
- ART. 18 - Composizione della Giunta
- ART. 19 - Nomina della Giunta
- ART. 20 - Funzionamento della Giunta
- ART. 21 - Competenze della Giunta

## TITOLO III

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

#### CAPO I

Partecipazione

- ART. 22 - Partecipazione popolare

#### CAPO II

Associazionismo e volontariato

- ART. 23 - Associazionismo
- ART. 24 - Contributi alle associazioni
- ART. 25 - Volontariato

## CAPO III

### Modalità di partecipazione

- ART. 26 - Consultazioni
- ART. 27 - Petizioni
- ART. 28 - Referendum
- ART. 29 - Consigli di quartiere

## TITOLO IV

### PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- ART. 30 - Accesso ai documenti
- ART. 31 - Diritto di accesso dei Consiglieri comunali
- ART. 32 - Accesso ai servizi e conferenze di servizi
- ART. 33 - Partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 34 - Azione popolare
- ART. 35 - Rete civica

## TITOLO V

### SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- ART. 36 - Servizi pubblici locali

## TITOLO VI

### FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE

- ART. 37 - Convenzioni
- ART. 38 - Accordi di programma
- ART. 39 - Consorzi
- ART. 40 - Unione di Comuni

## TITOLO VII

### UFFICI E PERSONALE

- ART. 41 - Principi di organizzazione
- ART. 42 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- ART. 43 - Personale dipendente
- ART. 44 - Il Segretario comunale

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 45 - Concessione emblemi comunali
- ART. 46 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- ART. 47 - Entrata in vigore

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Vallefoglia è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali;
3. Il Comune rappresenta la comunità di Vallefoglia nei rapporti con lo Stato, con la regione e con gli altri enti locali, nonché con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale;
4. Il Comune è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà, valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

### ART. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Vallefoglia ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
  - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;
  - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
  - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
  - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
  - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della comunità.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune intende riconoscere e contribuire alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.
6. Il Comune orienta la propria azione ispirandosi alle seguenti finalità:
  - a) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
  - b) sostegno alla realizzazione di un sistema di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
  - c) promozione e riconoscimento delle pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

### **ART. 3 - Territorio e sede comunale**

1. Il territorio del Comune comprende oltre al capoluogo di Sant'Angelo in Lizzola, le seguenti frazioni di Montecchio, Bottega, Cappone, Morciola, Sant'Angelo in Lizzola, Talacchio, Colbordolo, Montefabbri, Pontevecchio e Apsella.
2. L'attuale conformazione geografica del Comune è il risultato della fusione avvenuta con Legge Regionale n.47 del 13 dicembre 2013 dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, già enti territoriali autonomi. Esso si estende su una superficie di 39,57 chilometri quadrati e confina con i territori dei comuni di Pesaro, Monteciccardo, Petriano, Montecalvo in Foglia, Urbino, Tavullia, Montegridolfo e Montelabbate.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza IV Novembre n.6, in località Sant'Angelo in Lizzola.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi anche in luoghi diversi su decisione del Presidente dell'organo interessato.

### **ART. 4 - Stemma e gonfalone**

1. Lo Stemma del Comune è costituito da uno scudo troncato dalla fascia diminuita e ondata, di azzurro fluttuosa di argento; nel PRIMO, d'oro, al castello di due torri, di rosso, mattonato di nero, chiuso dello stesso, finestrato in ciascuna torre di uno, di nero, merlato alla ghibellina, il fastigio di cinque, le torri ognuna di tre; nel SECONDO, di rosso, ai tre rami di ginestra, di verde, fioriti d'oro, posti a ventaglio, fondati in punta. Ornamenti esteriori da Comune. Il Gonfalone è costituito da un "drappo di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
3. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

### **ART. 5 - Programmazione e cooperazione**

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO**

#### **ART. 6 - Organi**

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
5. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni dall'albo pretorio.

#### **ART. 7 - Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli fino a nuova determinazione in merito da parte del consiglio comunale. Nella definizione degli indirizzi per la nomina, devono comunque essere rispettate le norme statali in materia di pari opportunità anche qualora l'atto costitutivo dell'ente/azienda/istituzione non fosse adeguato a tale normativa.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; nel corso della seduta il Sindaco presta giuramento nella formula che segue:  
“*Giuro di osservare lealmente la Costituzione e le leggi della Repubblica*”.
7. Nella prima seduta, presieduta dal consigliere anziano, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
  - a. provvede alla convalida degli eletti;
  - b. valuta le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge;
  - c. dispone le eventuali surrogazioni;
  - d. elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale;
  - e. elegge il Presidente ed il Vice Presidente del consiglio, secondo le modalità di cui al comma seguente.
8. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima seduta utile del consiglio, con votazione unica e voto limitato ad un candidato. Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti tra i consiglieri, con esclusione dall'elettorato passivo del Sindaco. Essi non possono essere entrambi espressione dei gruppi consiliari di maggioranza o di quelli di minoranza.
9. E' eletto Presidente il consigliere che, in sede di prima votazione, abbia ottenuto la maggioranza dei voti. Ove, nel corso della prima votazione, non si raggiunga la predetta maggioranza, la votazione va immediatamente ripetuta e risulta eletto Presidente il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il consigliere più anziano d'età.
10. Qualora il Presidente sia espressione di un gruppo consiliare di maggioranza, è eletto vice presidente il consigliere del gruppo di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti nella votazione in cui si è effettuata l'elezione del Presidente.
11. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è presieduta dal Sindaco sino alla nomina del Presidente del Consiglio.

## **ART. 8 - Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini consultivi, di studio, di garanzia, di indagine e di controllo. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

## **ART. 9 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio comunale, da parte del Sindaco, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

## **ART. 10 - Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dal comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

## **ART. 11 - Decadenza del Consigliere comunale**

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella

comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

#### **ART. 12 - Gruppi consiliari**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.
2. Entro 10 giorni decorrenti dalla seduta di insediamento ne danno comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

#### **ART. 13 - Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza poteri di autorganizzazione nelle competenze connesse all'ufficio comunale.

#### **ART. 14 – Esercizio della rappresentanza legale**

1. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione, ed in generale nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza od impedimento anche del Vice Sindaco, l'Assessore presente più anziano per età assume le funzioni del Sindaco.

#### **ART. 15 - Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

#### **ART. 16 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco**

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

#### **ART. 17 - Giunta comunale**

1. La Giunta è organo di impulso, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

#### **ART. 18 - Composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, stabilito dalla legge statale.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio ad eccezione dell'assessore nominato Vice – sindaco. Non possono essere nominati assessori esterni coloro che hanno partecipato alle ultime consultazione elettorali e risultano non eletti.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

#### **ART. 19 - Nomina della Giunta**

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Nella nomina dei componenti della Giunta deve essere rispettato il principio per cui il genere meno rappresentato non può essere inferiore al 40% del numero complessivo degli assessori computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché la decadenza sono disciplinati dalla legge.
5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

#### **ART. 20 - Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

#### **ART. 21 - Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al Segretario comunale, o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **CAPO I**

##### **Partecipazione**

#### **ART. 22 - Partecipazione popolare**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

##### **CAPO II**

##### **Associazionismo e volontariato**

#### **ART. 23 - Associazionismo**

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Ciascuna associazione ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
3. Il Regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le Associazioni che intendano intrattenere rapporti collaborativi con l'Amministrazione comunale possono iscriversi.
4. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. Gli uffici del Comune incaricati della tenuta dell'albo possono esercitare attività di verifica allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

#### **ART. 24 - Contributi alle associazioni**

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa, previa verifica dell'interesse pubblico e dell'attività espletata.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

#### **ART. 25 - Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività di volontariato, gratuite, nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

### **CAPO III**

#### **Modalità di partecipazione**

#### **ART. 26 – Consultazioni**

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

#### **Art. 27 – Petizioni**

1. Elettori del Comune, singoli o associati, possono rivolgere agli organi comunali petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con riferimento a questioni che coinvolgono l'intera comunità territoriale.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune le cui firme devono essere autenticate ai sensi di legge.
3. Le petizioni possono essere presentate al Sindaco, il quale ne dà comunicazione all'organo competente, che adotterà in ogni caso un provvedimento in merito entro trenta giorni. Tale provvedimento sarà comunicato, entro dieci giorni dall'esecutività, al primo firmatario. L'eventuale mancato accoglimento della petizione dovrà essere adeguatamente motivato.

#### **ART. 28 - Referendum**

1. Posso essere indetti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazione di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo Statuto del Comune e degli organismi pubblici controllati dal comune o in cui il comune ha una partecipazione, anche minoritaria;
  - b) il regolamento del Consiglio comunale e gli altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
  - c) le elezioni, nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e, in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
  - d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

- e) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  - f) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche del personale e relative modifiche;
  - g) i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi;
  - h) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o emissione di prestiti;
  - i) argomenti che siano state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco quando lo richieda il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti ovvero 10 % degli iscritti nelle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Il Regolamento determina i requisiti di ammissibilità, i termini e le modalità di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, e le modalità organizzative della consultazione.
6. Il referendum non può essere indetto né può aver luogo in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e la data delle elezioni.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio adotta i relativi e conseguenti atti.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### **ART. 29 - Consigli di quartiere**

1. Il territorio del Comune di Vallefoglia è suddiviso in Quartieri. L'istituzione, la delimitazione territoriale e il numero sono deliberati dal Consiglio comunale.
2. I Consigli di quartiere sono organismi di partecipazione territoriale dell'amministrazione locale, rappresentativi delle esigenze delle comunità del Quartiere nell'ambito dell'unità del Comune.
3. Il regolamento disciplina la composizione degli organi nonché le modalità di individuazione ed il funzionamento dei medesimi e le relative competenze.

## **TITOLO IV**

### **PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **ART. 30 - Accesso ai documenti**

1. L'accesso ai documenti amministrativi del Comune è assicurato nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

#### **ART. 31 - Diritto di accesso dei Consiglieri comunali**

1. I Consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, nonché di ottenere dal Comune e dalle loro aziende ed enti partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il Sindaco si adopera affinché sia garantito il diritto di accesso ai consiglieri comunali, agli atti e documenti di cui al comma precedente, anche negli Enti ove lo stesso effettua le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 32 - Accesso ai servizi e conferenze di servizi**

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi, la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.
2. Il Comune attiva politiche di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli esercizi commerciali, delle attività e servizi produttivi.
3. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di servizi con il contributo di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati.

#### **ART. 33 - Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. La partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo ha luogo nelle forme e secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per la individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, i criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati previsti dalla legge.

#### **ART. 34 - Azione popolare**

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al Comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la Giunta comunale valuta se, per la tutela degli interessi comunali, è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la Giunta comunale non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

#### **ART. 35 - Rete civica**

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche al fine di favorire l'innovazione e il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese.
2. Il Comune provvede alla realizzazione dei servizi idonei a consentire l'interconnessione e la comunicazione con la popolazione. I servizi informatici e telematici offerti dovranno tendere a:
  - a) garantire un miglioramento del sistema informativo e della circolazione di informazioni sia interne che esterne all'ente;
  - b) consentire a cittadini e imprese di inviare e ottenere documenti e/o certificati in forma elettronica.
3. Il Comune si impegna, nell'ambito delle sue competenze, sulla base della migliore tecnologia disponibile, a facilitare il più possibile i cittadini all'accesso alle infrastrutture telematiche (internet e rete comunale).

## **TITOLO V**

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **ART. 36 - Servizi pubblici locali**

1. Al fine di determinare un profondo rinnovamento tra la Pubblica amministrazione e la società civile i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.

2. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni o società a responsabilità limitata, convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'art. 5 commi 1, 2 e 4 e dall'art.20 del T.U. 267/2000.

3. La scelta tra le modalità deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme ed alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

4. Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne è dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme.

5. Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

6. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

## **TITOLO VI**

### **FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE**

#### **ART. 37 - Convenzioni**

1 Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo con altri enti locali in materia di esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi. A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

#### **ART. 38 - Accordi di programma**

1 Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri enti per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di intervento di suo interesse, la cui attuazione od operatività, derivi dal coordinamento di una pluralità di enti e soggetti pubblici ai sensi dell'art.34 del T.U.267/2000.

#### **ART. 39 - Consorzi**

1 Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. 267/2000.

#### **ART. 40 - Unione di Comuni**

1. Il Comune può costituire un Unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2. L'atto costitutivo e lo statuto sono approvati con unica deliberazione del Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

## **TITOLO VII**

## **UFFICI E PERSONALE**

### **ART. 41 - Principi di organizzazione**

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

### **ART. 42 - Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

### **ART. 43 - Personale dipendente**

1. Il personale dipendente è inquadrato in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgendo la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile, degli atti compiuti e i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Le politiche del personale poste in essere dal Comune debbono tendere a valorizzare le risorse umane e a favorire la partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi dell'ente. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in vigore, l'Amministrazione applica tutti gli istituti in essere previsti che permettano di attribuire ai dipendenti compensi collegati al merito.

4. Il Comune, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

### **ART. 44 - Il Segretario comunale**

1. Il Comune ha un Segretario Generale, individuato tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali e disciplinato dalla legge statale e nominato dal Sindaco.

2. Il Segretario Generale è l'ufficio di vertice dell'amministrazione, a cui spettano le funzioni di sovrintendenza e coordinamento degli uffici.
3. Il Segretario Generale, svolge le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
4. Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, se necessario, a quelle esterne; formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco.
5. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
6. Al Segretario comunale possono essere attribuiti dal Sindaco specifiche funzioni gestionali o la titolarità dei servizi ed uffici in veste vicaria o sostitutiva.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

## **TITOLO VIII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 45 - Concessione emblemi comunali**

1. Lo stemma ed il drappo del gonfalone di cui all'art. 4 dello statuto sono stati approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.129 del 28.11.2014. La concessione dei suddetti simboli araldici sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, data dalla quale potranno essere ufficialmente utilizzati.

#### **ART. 46 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto**

1. Qualora all'ente venga riconosciuto il titolo di "Città" l'assunzione del diverso titolo avverrà sostituendo il titolo "Comune" con quello di "Città" senza necessità di assumere nuovi provvedimenti di modifica.

#### **ART. 47 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nell'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.